

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)51

Vol. 1976/0022

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 51 def.

Bruxelles, il 23 febbraio 1976

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'organizzazione di un'indagine
sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli
fissi.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 51 def.

Motivazione

Per assolvere alcuni dei compiti assegnatili dal Trattato, la Commissione deve conoscere la situazione delle retribuzioni e seguirne l'evoluzione nei paesi della Comunità. Deve quindi disporre, in materia, di statistiche comparabili.

A tal fine è stato progressivamente realizzato, a mezzo d'indagini comunitarie condotte in collaborazione con i servizi di statistica nazionali, un complesso coordinato di statistiche comparabili sulle retribuzioni. Le indagini riguardavano inizialmente solo le attività dell'industria e dei servizi, ma di recente è stata inclusa nel campo d'osservazione anche l'agricoltura.

Infatti, in esito ai lavori del gruppo "Statistiche dei salari nell'agricoltura", composto di rappresentanti delle amministrazioni nazionali e delle parti sociali, è stata organizzata un'investigazione comunitaria sulle retribuzioni dei salariati fissi in agricoltura. Due indagini disposte da regolamenti (1), sono state pertanto eseguite nel 1974 e nel 1975: esse hanno fornito informazioni comparabili sul livello e sulla ripartizione delle retribuzioni, sul numero di ore retribuite e sull'esistenza o meno di corrispondenze in natura, tenuto conto di talune caratteristiche individuali dei lavoratori quali l'età, il sesso e la qualifica professionale. I risultati per il 1974 sono in corso di pubblicazione e quelli per il 1975 saranno disponibili verso la metà del 1976.

Consultato sul seguito da dare a questi lavori, il 24 ottobre 1975, il gruppo di lavoro "Statistiche dei salari nell'agricoltura" si è dichiarato d'accordo, a larghissima maggioranza, per una ripetizione dell'indagine nel 1976, secondo le stesse modalità adottate nel 1974 e nel 1975.

(1) Regolamenti (C.E.E.) del Consiglio n. 677/74 del 21 marzo 1974 (G.U. n. L 83 del 28.3.1974, pag. 4) e 1103/75 del 28 aprile 1975 (G.U. n. L 100 del 30.4.1975, pag. 2).

Regolamento (C.E.E.) n. del Consiglio

del

relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri;

considerando che le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli non permettono, attualmente, di procedere a validi confronti e che è necessaria quindi un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi, così come è stato fatto nel 1974 e nel 1975 in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 677/74 e n. 1103/75 del Consiglio (1);

considerando che le difficoltà tecniche di un'indagine sui salari nell'agricoltura obbligano a limitarsi, per il momento, alle retribuzioni dei soli lavoratori agricoli fissi;

considerando che è possibile e più economico effettuare tale indagine esclusivamente per campione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) G.U. n. L 83 del 28.3.1974, pag. 4 e G.U. n. L 110 del 30.4.1975, pag. 2.

Articolo 1

La Commissione procede ad un'indagine sulle retribuzioni effettive dei lavoratori agricoli fissi, sulla base d'informazioni statistiche relative al mese di settembre, di ottobre o di novembre 1976.

Articolo 2

L'indagine si estende a tutte le aziende che occupano lavoratori fissi e che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione e manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 3

L'indagine è effettuata per campione.

I datori di lavoro cui fanno capo le aziende figuranti nel campione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'indagine, secondo le modalità qui appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore fisso, tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per il mese di settembre, di ottobre o di novembre 1976, l'esistenza di erogazioni in natura, la natura dell'attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, nonché il sesso, l'età, la qualifica professionale.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri.

In collaborazione con detti servizi la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità di trasmissione dei risultati alla Commissione stessa.

Articolo 6

I dati individuali raccolti nel quadro dell'indagine possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarli a scopi fiscali e comunicarli a terzi.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a reprimere qualsiasi infrazione:

- a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3,
- b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma del presente articolo.

Articolo 7

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono un contributo forfettario proporzionale al numero di aziende intervistate. Tale contributo viene imputato agli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il Presidente

Incidence financière
sur le budget communautaire
du projet de règlement relatif à l'organisation
d'une enquête sur les gains des ouvriers permanents dans l'agriculture

Comme il est prévu à l'article 7 du projet de règlement, les Etats membres recevront pour l'exécution de cette enquête une contribution forfaitaire par exploitation interrogée. Ces frais sont imputés sur les crédits prévus à cette fin au budget des Communautés européennes pour l'année 1976 (article 264 "Enquêtes et études de caractère statistique").

Compte tenu du nombre d'exploitations qu'il est envisagé d'interroger ($\pm$ 50.000), le coût de l'enquête peut être estimé, pour les neuf Etats membres, sur la base d'une contribution de 10 unités de compte par exploitation interrogée, à 500.000 unités de compte.